

TI_GERICHTE 11.2003.3 vom 13. Januar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.3

FR: TI_GERICHTE 11.2003.3 du 13 janvier 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2003.3 del 13 gennaio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 21

LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile; che nell'ambito di una causa civile la “decisione” con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248); che nelle circostanze descritte, quindi, il memoriale dell'interessata sfuggirebbe a ogni esame quand'anche fosse trattato come appello (analogamente: I CCA, sentenza del 7 marzo 2002 in re P.); che, del resto, la “relazione” medica prevista dall'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta, non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3 a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit Civil, Représentation et protection de l'adulte, 4 a edizione, pag. 182, n. 397), dubbi che in concreto sussistono, come ha già accertato questa Camera con sentenza del 26 novembre 2002 passata in giudicato (inc. _____); che l'esecuzione di una perizia non costituisce nemmeno una grave violazione della libertà personale e può essere ordinata, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2 a edizione, § 4 n. 11); che le affezioni ortopediche e neurologiche di cui si duole l'appellante potrebbero – se mai – rivelarsi di rilievo in procedure assicurative, estranee alla competenza di questa Camera, ma non hanno portata pratica nella procedura di interdizione, ove è decisivo solo lo stato mentale attuale dell'interessata; che l'appellante non può essere seguita neppure quando pretende, nella domanda subordinata, di essere peritata dove si sente “senza pregiudizi”, non risultando che i periti incaricati dall'autorità di vigilanza si trovino in stato di esclusione o di ricusa, ciò che del resto nemmeno l'interessata pretende; che, ciò posto, nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC); che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese; che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è vista notificare il ricorso e non ha dunque sopportato costi presumibili; in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisione” impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – _____; – Commissione tutoria regionale _____.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.